



**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI
(WHISTLEBLOWING) E TUTELA DEL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWER) –
AGGIORNAMENTO AI SENSI DEL D. LGS. N. 24/2023**

REV. 1 del 11/12/2023

Aggiornamento Regolamento
rev. 0 del 24/12/2018



INDICE

PREMESSA

Contesto normativo di riferimento e finalità del regolamento

TITOLO I – AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

- Art. 1 – Condizioni
- Art. 2 – Oggetto della segnalazione
- Art. 3 – Esclusioni
- Art. 4 – Contenuto della segnalazione

TITOLO II – AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

- Art. 5 – Il segnalante
- Art. 6 – Il contesto lavorativo
- Art. 7 – Soggetti diversi dal segnalante
- Art. 8 – Segnalazioni anonime

TITOLO III – CANALI DI SEGNALAZIONE

CAPO I – TIPOLOGIE DI SEGNALAZIONE

- Art. 9 – Modalità di segnalazione

CAPO II – SEGNALAZIONE INTERNA

- Art. 10 – Gestione del canale di segnalazione interna
- Art. 11 – Modalità di presentazione
- Art. 12 – Segnalazione inviata ad un soggetto non competente
- Art. 13 – Verifica ammissibilità segnalazione
- Art. 14 – Istruttoria
- Art. 15 – Comunicazione esiti

CAPO III – SEGNALAZIONE ESTERNA

- Art. 16 – Condizioni
- Art. 17 – Modalità di presentazione

CAPO IV – DIVULGAZIONI PUBBLICHE

- Art. 18 – Condizioni

CAPO V – DENUNCIA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

- Art. 19 – Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio

TITOLO IV – MISURE DI PROTEZIONE

CAPO I – TUTELA DELLA RISERVATEZZA

- Art. 20 – Riservatezza del segnalante
- Art. 21 – Riservatezza del segnalato e altri soggetti
- Art. 22 – Segreto d'ufficio, doveri di comportamento e responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione della segnalazione
- Art. 23 – Diritto di accesso



- Art. 24 – Trattamento dei dati personali
- Art. 25 – Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

CAPO II – TUTELA DALLE RITORSIONI

- Art. 26 – Divieto di ritorsione
- Art. 27 – Protezioni dalle ritorsioni

CAPO III – RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE

- Art. 28 – Limitazione della responsabilità del segnalante
- Art. 29 – Perdita della tutela

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 30 – Introduzione di specifiche misure anticorruzione conseguenti alla segnalazione di illeciti
- Art. 31 – Norme di rinvio
- Art. 32 – Entrata in vigore

Allegato 1 MODULO PER LA SEGNALEZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (c.d. Whistleblower)



PREMESSA

Contesto normativo di riferimento e finalità

Con il decreto legislativo, 10 marzo del 2023, n. 24, l'Italia ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

In questo senso il legislatore ha raccolto in unico testo normativo l'intera disciplina volta a regolare, da un lato, i canali di segnalazione di atti illeciti, e, dall'altro, le misure di protezione che devono essere garantite al segnalante (c.d. Whistleblower).

In termini generali con l'espressione "Whistleblower" si fa riferimento alla persona che segnala, divulga, ovvero denuncia all'Autorità Giudiziaria violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Come tale, l'istituto del Whistleblowing si annovera tra le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi, costituendo uno strumento indispensabile volto a garantire l'applicazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione.

Da questo punto di vista, assicurando una protezione, in termini di riservatezza e tutela da ritorsioni, ai soggetti che si espongono con segnalazioni, divulgazioni, denunce, si intende contribuire all'emersione e alla prevenzione di comportamenti e situazioni pregiudizievoli per le stesse amministrazioni o enti di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Il nuovo decreto, prevedendo all'articolo 23 il superamento della disciplina precedente, introduce diverse novità, tra cui:

- la specificazione dell'ambito soggettivo con riferimento agli enti di diritto pubblico, a quelli di diritto privato e l'estensione del novero di questi ultimi;
- l'ampliamento del novero delle persone fisiche che possono essere protette per le segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche;
- l'espansione dell'ambito oggettivo, cioè di ciò che è considerato violazione rilevante ai fini della protezione, nonché distinzione tra ciò che è oggetto di protezione e ciò che non lo è;
- la disciplina di tre canali di segnalazione e delle condizioni per accedervi: interno (negli enti con persona o ufficio dedicato oppure tramite un soggetto esterno con competenze specifiche), esterno (gestito da ANAC) nonché il canale della divulgazione pubblica;
- l'indicazione di diverse modalità di presentazione delle segnalazioni, in forma scritta o orale;
- la disciplina dettagliata degli obblighi di riservatezza e del trattamento dei dati personali ricevuti, gestiti e comunicati da terzi o a terzi;
- i chiarimenti su che cosa si intende per ritorsione e ampliamento della relativa casistica;
- la disciplina sulla protezione delle persone segnalanti o che comunicano misure ritorsive offerta sia da ANAC che dall'autorità giudiziaria e maggiori indicazioni sulla responsabilità del segnalante e sulle scriminanti;
- l'introduzione di apposite misure di sostegno per le persone segnalanti e il coinvolgimento, a tal fine, di enti del Terzo settore che abbiano competenze adeguate e che prestino la loro attività a titolo gratuito;
- la revisione della disciplina delle sanzioni applicabili dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e l'introduzione da parte dei soggetti privati di sanzioni nel sistema disciplinare adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

In attuazione della normativa sopra richiamata, e, tenuto conto delle linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), approvate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023, si rende necessario procedere all'aggiornamento del regolamento aziendale di cui alla deliberazione n. 478 del 24/12/2018.



In tal senso, il presente regolamento disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, di cui siano venute direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Scopo del presente documento è la rimozione dei fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto (ad esempio dubbi e incertezze circa la procedura da seguire, ovvero timori di ritorsioni).

Tale processo rientra fra le attività di prevenzione della corruzione previste nella sezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" di cui al Piano Integrato di Attività e Organizzazione, adottato annualmente dalla ASST Ovest Milanese.

Inoltre, il presente regolamento si coordina con il Codice di Comportamento dei dipendenti aziendale, il quale, nel sancire i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta del pubblico dipendente, prevede l'obbligo in capo al singolo professionista di segnalare situazioni di illecito all'interno dell'Azienda, nel caso in cui ne sia venuto a conoscenza.

TITOLO – I AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

Art. 1 – Condizioni

Per rientrare nelle tutele previste dal presente regolamento è necessario che la segnalazione sia effettuata in conformità alle seguenti condizioni:

- a) la segnalazione deve avere ad oggetto violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ASST Ovest Milanese, come declinate all'art. 2 del presente regolamento;
- b) la persona segnalante deve essere uno dei soggetti di cui all'art. 5 del presente regolamento;
- c) la persona segnalante deve essere venuta a conoscenza dei fatti segnalati nell'ambito del proprio contesto lavorativo, anche in modo casuale, così come definito all'art. 6 del presente regolamento;
- d) la segnalazione deve essere effettuata secondo una delle modalità previste all'art. 9 del presente regolamento.

Art. 2 – Oggetto della segnalazione

Sono oggetto di segnalazione informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione dell'ASST Ovest Milanese con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento.

La segnalazione deve avere per oggetto violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ASST Ovest Milanese, e che possono consistere in:

- a) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- b) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al d.lgs. n. 24/2023, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente sopra richiamato, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;



- c) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- d) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- e) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati alle lettere b), c) e d).

A titolo esemplificativo, la segnalazione può riguardare condotte od omissioni che potrebbero:

- ✓ configurare reati contro la Pubblica Amministrazione;
- ✓ costituire violazioni dei Codici di Comportamento, nonché di ogni altro regolamento o protocollo aziendale;
- ✓ costituire violazione di norme di legge o di regolamento;
- ✓ consistere in illegittimità o illeciti amministrativi e che possono comportare danni patrimoniali all'ASST Ovest Milanese, ad altre Amministrazioni Pubbliche o alla collettività;
- ✓ inquinare l'azione amministrativa;
- ✓ arrecare danno all'immagine dell'ASST Ovest Milanese;
- ✓ arrecare pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l'ASST Ovest Milanese;
- ✓ arrecare un danno alla salute o alla sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini, nonché all'ambiente.

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni (si pensi, ad esempio, all'occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione).

In ogni caso le segnalazioni devono riguardare situazioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza direttamente in ragione del rapporto di lavoro, anche in modo casuale.

Art. 3 – Esclusioni

Sono escluse le tutele al Whistleblower per le segnalazioni e/o divulgazioni aventi oggetto:

- a) le irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività;
- b) le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio);
- c) le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- d) le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. n. 24/2023, ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto sopra richiamato;
- e) le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'UE di cui all'articolo 1, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 24/2023 e in particolare relativi a:



- a) segreto professionale forense;
- b) segreto professionale medico;
- c) norme di procedura penale. In particolare, va salvaguardato l'obbligo della segretezza delle indagini ex art. 329 c.p.p.;
- d) disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 4 – Contenuto della segnalazione

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire ai soggetti competenti di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

La segnalazione deve quindi essere circostanziata e avere ad oggetto fatti conosciuti e riscontrati direttamente dal segnalante.

È necessario che risultino chiare in particolare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, chi gestisce le segnalazioni può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

TITOLO II – AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

Art. 5 – Il segnalante

Per segnalante si intende la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Sono legittimati ad effettuare segnalazioni i soggetti che operano nel contesto lavorativo in qualità di:

- a) dipendenti dell'ASST Ovest Milanese;
- b) dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, di enti pubblici economici, di società in controllo pubblico, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico ASST Ovest Milanese in posizione di comando, distacco o situazioni analoghe;
- c) lavoratori autonomi, compresi lavoratori con contratto d'opera, lavoratori esercenti professioni intellettuali con obbligo di iscrizione in appositi albi o elenchi, prestatori d'opera intellettuale, lavoratori con rapporti di collaborazione di cui all'articolo 409 c.p.c., lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che svolgono la propria attività lavorativa presso l'ASST Ovest Milanese;
- d) lavoratori o collaboratori di soggetti del settore pubblico o privato che forniscono beni o servizi, o che realizzano opere in favore dell'ASST Ovest Milanese;
- e) liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività in favore dell'ASST Ovest Milanese;



- f) volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'ASST Ovest Milanese;
- g) persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso l'ASST Ovest Milanese (es. i componenti del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP), del Collegio Sindacale ecc.)

Art. 6 – Il contesto lavorativo

La tutela delle persone segnalanti di cui all'articolo 5 si applica qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico è in corso;
- b) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- c) durante il periodo di prova;
- d) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Art. 7 – Soggetti diversi dal segnalante

Le tutele riconosciute dal presente regolamento sono estese anche ai seguenti soggetti:

- a) il facilitatore, ossia la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- b) le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) i colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) gli enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;
- e) gli enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano;
- f) gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.

Art. 8 – Segnalazioni anonime

Le segnalazioni anonime potranno essere prese in considerazione solo se riguardano fatti di particolare gravità e siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, tanto da far emergere fatti e situazioni specifici, relazionandoli a contesti determinati.

Ad ogni modo il presente regolamento si applica anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione Europea, in conformità alle condizioni di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 24/2023.

TITOLO III – CANALI DI SEGNALEZIONE

CAPO I – TIPOLOGIE DI SEGNALEZIONE

Art. 9 – Modalità di segnalazione

Le segnalazioni da parte del Whistleblower devono essere effettuate attraverso i seguenti canali:



- a) **segnalazione interna:** la comunicazione, scritta o orale, viene presentata tramite un apposito canale interno all'ASST Ovest Milanese, che deve garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, di quella coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, oltre al contenuto e alla relativa documentazione;
- b) **segnalazione esterna:** la comunicazione, scritta o orale, avviene tramite un canale esterno, attivato dall'ANAC e che deve garantire le tutele di riservatezza di cui al punto precedente;
- c) **divulgazione pubblica:** vengono rese di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici, o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

CAPO II – SEGNALAZIONE INTERNA

Art. 10 – Gestione del canale di segnalazione interna

La gestione del canale di segnalazione interna è affidata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Il RPCT può essere coadiuvato da un collaboratore afferente alla funzione Anticorruzione, individuato in ragione di specifiche competenze.

Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni, ovvero l'adozione di procedure non conformi, l'ANAC applica al Responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del Responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

Art. 11 – Modalità di presentazione

La segnalazione interna può essere presentata prioritariamente tramite applicativo informatico, o tramite modulo cartaceo, oppure oralmente tramite incontro diretto o telefonico con il RPCT.

a) *applicativo informatico*

L'ASST Ovest Milanese ha istituito un canale informatico di segnalazione interna che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Il canale criptato, è liberamente accessibile dalla Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale www.asst-ovestmi.it e consiste nella compilazione di un modulo informatico.

Una volta inviata la segnalazione, l'applicativo genera un codice "identificativo univoco" o "key code" di 16 cifre che la persona segnalante dovrà utilizzare per poter accedere alla segnalazione, allegare evidenze documentali/multimediali, inserire le proprie informazioni identificative qualora non fornite all'atto della segnalazione, conoscere i riscontri forniti dal RPCT e dialogare con quest'ultimo.

I dati identificativi del segnalante sono custoditi in forma crittografata e sono accessibili solamente al RPCT e, qualora ritenuto da quest'ultimo, ai dipendenti assegnati alla funzione Anticorruzione.

b) *modulo cartaceo*

L'Amministrazione mette a disposizione di tutti i soggetti legittimati ad inoltrare le segnalazioni, un apposito modulo (allegato 1), reperibile sul sito web aziendale nell'area "Amministrazione Trasparente" nello spazio dedicato all'anticorruzione (sezione Altri contenuti/prevenzione della corruzione/ sottosezione Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità).



Le segnalazioni, riportate nel modulo sopra richiamato, devono essere trasmesse al RPCT con le seguenti modalità:

- ✓ mediante il servizio postale, con due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento, siglata con firma autografa; la seconda con la segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "RISERVATA AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA DELLA ASST OVEST MILANESE – Via Papa Giovanni Paolo II – 20025 LEGNANO. La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata da parte del gestore. In particolare la protocollazione riservata consiste nell'attribuzione del numero di protocollo al documento senza che quest'ultimo sia acquisito (tramite scansione) al gestionale in uso. La presente procedura si applica anche ai casi in cui la segnalazione avvenga con modalità diverse rispetto a quelle sopra descritte ma si desume inequivocabilmente che trattasi di segnalazione Whistleblowing;

- ✓ mediante posta interna, con la stessa modalità di cui al punto precedente.

La segnalazione potrà essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella prevista nel modello allegato, purché contenente gli elementi essenziali indicati in quest'ultimo.

Se priva di tali elementi, la segnalazione non potrà utilmente essere presa in carico.

c) forma orale (linee telefoniche o incontro diretto)

È possibile effettuare una segnalazione anche in forma orale attraverso linee telefoniche ovvero, su richiesta del segnalante, tramite incontro diretto con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza che dovrà, previo consenso del segnalante, redigere apposito verbale, adottando le opportune cautele di riservatezza. Quest'ultimo dovrà essere verificato dal segnalante, il quale potrà eventualmente integrarlo con proprie osservazioni, e dovrà, una volta verificato ed eventualmente integrato, confermarlo mediante propria sottoscrizione.

Il RPCT può ricevere la persona segnalante in un luogo protetto, anche al di fuori dei locali dell'ASST, al fine di garantire la massima riservatezza.

Art. 12 – Segnalazione inviata ad un soggetto non competente

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza è considerata "segnalazione Whistleblowing" laddove il segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia Whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione.

Nell'ipotesi sopra richiamata la segnalazione deve essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Diversamente, se il segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, quest'ultima è considerata quale segnalazione ordinaria.

Nel caso in cui la segnalazione fosse presentata, ai sensi dell'articolo 8 del DPR n. 62/2013 (Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici), al superiore gerarchico, quest'ultimo, ove il segnalante dichiara di volersi avvalere delle tutele come Whistleblower o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, è tenuto alla trasmissione della stessa al RPCT, entro sette giorni.

Art. 13 – Verifica ammissibilità segnalazione

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, ricevuta la segnalazione secondo una delle modalità di cui all'articolo 11, rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione.



Il RPCT procede ad una prima verifica della segnalazione valutando preliminarmente la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 1.

Il RPCT può dichiarare inammissibile la segnalazione e procedere con l'archiviazione nei seguenti casi:

- a) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni previste dal presente regolamento;
- b) manifesta mancanza di interesse pubblico o di interesse all'integrità dell'ASST Ovest Milanese;
- c) mancanza di dati e informazioni che costituiscono elementi essenziali della segnalazione;
- d) manifesta incompetenza dell'ASST Ovest Milanese sulle questioni segnalate;
- e) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- f) contenuto generico della segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
- g) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione.

Nei casi di cui alle lettere c) ed f), qualora i fatti dichiarati non siano adeguatamente circostanziati, il RPCT può richiedere alla persona segnalante opportune integrazioni, assegnando un termine per provvedervi.

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale o erariale, il RPCT archivia la medesima per manifesta incompetenza e provvede a trasmetterla alla competente Autorità giudiziaria o contabile, evidenziando che si tratta di una segnalazione Whistleblowing.

All'esito delle verifiche di ammissibilità della segnalazione il RPCT comunica al segnalante:

- a) l'archiviazione della segnalazione, dandone motivazione;
- b) l'avvio dell'istruttoria, per accertata sussistenza dei requisiti di ammissibilità.

Art. 14 – Istruttoria

Laddove la segnalazione sia ritenuta ammissibile, il RPCT avvia la fase istruttoria del procedimento, volta a verificare la sussistenza dei fatti segnalati e valutare le eventuali misure da adottare.

L'istruttoria verrà effettuata nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza.

Per lo svolgimento dell'istruttoria, il RPCT può:

- a) avviare un dialogo con il segnalante, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite l'applicativo informatico di cui all'articolo 11 o anche di persona;
- b) acquisire atti e documenti da altri uffici dell'ASST;
- c) avvalersi del supporto degli altri servizi e/o strutture aziendali e coinvolgere i soggetti afferenti, i quali sono tenuti a prestare la propria collaborazione fornendo quanto richiesto dal RPCT (es. evidenze documentali, relazioni, ecc.) al fine di assicurare una efficace, concreta e celere attività di verifica dei fatti segnalati;
- d) coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato;
- e) richiedere, in particolare, alla Direzione Generale di attivare la Funzione di Internal Auditing, qualora si ritengano necessarie particolari attività di verifica e ispezione.

Nello svolgimento delle attività istruttorie, laddove si renda necessario, il RPCT potrà condividere il contenuto della segnalazione con i soggetti di cui alle lettere c), d), ed e) nella misura adeguata, pertinente e limitata a quanto necessario rispetto alle attività richieste (es. estratti del contenuto della segnalazione, informazioni in essa contenute, ecc.).



Art. 15 – Comunicazione esiti

Il RPCT è tenuto fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

In caso di segnalazione in forma orale tramite incontro diretto di cui all'articolo 11, il termine di tre mesi decorre dalla data di verbalizzazione.

Qualora all'esito della verifica la segnalazione risulti infondata, il RPCT provvede ad archiviare la pratica dando conto dell'attività espletata e dei relativi esiti.

Laddove invece si ravvisino elementi di fondatezza del fatto segnalato, il RPCT provvede - in relazione alla natura della violazione - ad inoltrare la segnalazione ai soggetti terzi competenti, anche per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

In particolare provvede:

- a) informare la Direzione Generale per le azioni che, nel caso concreto, si rendessero necessarie a tutelare l'interesse e l'integrità dell'Azienda;
- b) comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile della struttura di appartenenza del dipendente, affinché provveda all'adozione degli opportuni provvedimenti gestionali di competenza;
- c) comunicare all'Ufficio Procedimenti Disciplinari l'esito dell'attività istruttoria per i profili di responsabilità disciplinare, trasmettendo, ove necessario e nei limiti previsti, estratti della segnalazione;
- d) trasmettere la segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, alla competente Autorità giudiziaria o contabile, qualora i fatti accertati rilevino sotto il profilo penale o contabile, avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione Whistleblowing; su richiesta dell'Autorità giudiziaria o contabile, il RPCT è tenuto a fornire l'identità del segnalante;
- e) adottare o proporre di adottare, se la competenza è di altri soggetti o organi, tutti i necessari atti amministrativi per il pieno ripristino della legalità.

CAPO III – SEGNALAZIONE ESTERNA

Art. 16 – Condizioni

È possibile effettuare una segnalazione esterna tramite gli appositi canali attivati dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) quando, al momento della presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) il canale di segnalazione interna di cui al Titolo IV, Capo II, del presente regolamento non è attivo;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Art. 17 – Modalità di presentazione

Il canale di segnalazione esterna, conforme a quanto stabilito dall'articolo 7 del d.lgs. n. 24/2023, è istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) alla pagina web <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>. Per quanto concerne le modalità di utilizzo si rinvia alle Linee Guida ANAC emanate con deliberazione n. 311 del 12 luglio 2023.



CAPO IV – DIVULGAZIONI PUBBLICHE

Art. 18 – Condizioni

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 11, 16 e 17 e non è stato dato tempestivo riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

CAPO V – DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Art. 19 - Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio

Qualora il dipendente rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, o di incaricato di pubblico servizio, ed il fatto oggetto di segnalazione può integrare gli estremi dell'illecito penale, si evidenzia che sussiste comunque l'obbligo del dipendente di presentare denuncia alla competente Procura della Repubblica, secondo quanto stabilito dall'articolo 331 c.p.p.

Laddove il dipendente denunci un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal presente regolamento per le ritorsioni subite.

TITOLO IV – MISURE DI PROTEZIONE

CAPO I – TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Art. 20 – Riservatezza del segnalante

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse dal RPCT e dal collaboratore individuato ai sensi dell'art 10 del presente regolamento.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Dopo, l'identità del segnalante potrà essere disvelata dall'Autorità giudiziaria al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la



contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. In quest'ultima ipotesi, nonché nel caso in cui nelle procedure di segnalazione interna ed esterna la rivelazione dell'identità del segnalante sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta, è necessario sia acquisire previamente il consenso espresso del segnalante, sia notificare allo stesso in forma scritta le motivazioni alla base della necessità di disvelare la sua identità. Laddove il segnalante non fornisca il consenso, il RPCT provvede ad oscurare ogni dato utile all'identificazione dello stesso, qualora per ragioni istruttorie, altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione allegata.

Art. 21 – Riservatezza del segnalato e altri soggetti

Le tutele di riservatezza di cui all'articolo 20 sono riconosciute anche alla persona fisica segnalata, ovvero alla persona alla quale la violazione è attribuita nella divulgazione pubblica (c.d. persona coinvolta).

La riservatezza del facilitatore, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione va garantita fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

La stessa riservatezza va garantita anche quando la segnalazione viene effettuata con modalità diverse da quelle previste nel presente regolamento o perviene a soggetti dell'ASST Ovest Milanese diversi dal RPCT.

Art. 22 – Segreto d'ufficio, doveri di comportamento e responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione della segnalazione

Nei limiti necessari per lo svolgimento delle procedure di gestione delle segnalazioni di cui al presente regolamento, tutte le notizie, le informazioni e/o i dati acquisiti nel corso delle attività di gestione della segnalazione sono tutelati dal segreto d'ufficio, fatti salvi gli obblighi di segnalazione e di denuncia agli organi preposti interni o all'Autorità giudiziaria o contabile.

La violazione degli obblighi di riservatezza da parte dei soggetti coinvolti nella gestione della segnalazione e di coloro che in Azienda possono conoscere la segnalazione è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

L'accertata violazione degli obblighi di riservatezza previsti all'articolo 12 del d.lgs. n. 24/2023 comporta per i responsabili l'applicazione da parte dell'ANAC di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 Euro.

Art. 23 – Diritto di accesso

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della l. 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 24 – Trattamento dei dati personali

Il RPCT ed eventuali altri soggetti interni all'ASST Ovest Milanese coinvolti nella gestione della segnalazione, anche accidentalmente, sono tenuti alla rigorosa osservanza della disciplina sul trattamento dei dati personali e al rispetto in particolare dei principi sanciti all'articolo 5 del GDPR e delle istruzioni di carattere generale impartiti dall'ASST stessa in qualità di Titolare del trattamento.



Il RPCT è tenuto a trattare i dati personali del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione con la massima cautela e ad osservare l'obbligo di riservatezza anche quando la segnalazione viene effettuata mediante un incontro diretto.

In conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali, l'ASST Ovest Milanese, Titolare del trattamento, fornisce al segnalante, in qualità di interessato, le informazioni sul trattamento dei dati personali dallo stesso resi e conferiti al fine di segnalare condotte illecite.

A tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, l'articolo 2-undecies, comma 1, lett. f) del Codice in materia di protezione dei dati personali stabilisce che il soggetto coinvolto nella segnalazione, presunto autore dell'illecito, con riferimento ai propri dati personali trattati dall'ASST Ovest Milanese, non può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, poiché dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante.

Art. 25 – Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del d.lgs. n. 24/2023.

La documentazione è conservata in apposita cassetta di sicurezza, la cui chiave è detenuta dal RPCT.

CAPO II – TUTELA DALLE RITORSIONI

Art. 26 – Divieto di ritorsione

L'amministrazione tutela i soggetti di cui agli articoli 5, 7 e 8, da qualsiasi forma di ritorsione, ossia qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono ritorsioni:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;



- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Art. 27 – Protezione dalle ritorsioni

Il dipendente che ritiene di aver subito una ritorsione per il fatto di aver effettuato una segnalazione Whistleblowing deve darne notizia circostanziata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto:

- al dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato la ritorsione, che deve valutare tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della ritorsione in via amministrativa, e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la ritorsione;
- all'UPD che, per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la ritorsione.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del d.lgs. n. 24/2023, gli atti ritorsivi adottati dall'Azienda sono nulli.

Le persone di cui agli articoli 5, 7 e 8, che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs. n. 24/2023, gli enti e le persone di cui agli articoli 5, 7 e 8 possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito. In tali casi l'ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza.

Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC, quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla, applica al responsabile che una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del d.lgs. n. 24/2023 l'onere di provare che le misure ritorsive da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere. Ciò non vale per i soggetti diversi dal segnalante, quali facilitatori o colleghi, che dovranno dimostrare che le misure sono state poste in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

CAPO III – RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

Art. 28 – Limitazione della responsabilità del segnalante

Ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. n. 24/2023 non è punibile l'ente o la persona di cui all'articolo 6 del presente regolamento che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 3 dello stesso decreto, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata nelle modalità richieste dal presente regolamento.



In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

Art. 29 – Perdita della tutela

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente regolamento non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Nel caso sopra richiamato, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso del presente Regolamento, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 – Introduzione di specifiche misure anticorruzione conseguenti alla segnalazione di illeciti

Qualora, a seguito delle segnalazioni, emergano elementi oggettivi idonei a rivelare eventuali criticità sull'efficacia della sezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione vigente in tema di contrasto del fenomeno corruttivo, il RPCT, predispone la modifica della stessa, con adozione di misure preventive ulteriori, rispetto a quelle adottate ed inserite nel Piano.

Art. 31 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia al decreto legislativo, 10 marzo, n. 24.

Art. 32 – Entrata in vigore

Il presente documento entra in vigore dalla data di pubblicazione del provvedimento di adozione. Lo stesso sostituisce il precedente regolamento adottato con deliberazione n. 478 del 24/12/2018.



**MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE
(c.d. Whistleblower)**

I dipendenti dell'ASST e i soggetti di cui all'articolo 3, d.lgs. n. 24/2023, per la segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea, di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 24/2023, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ASST Ovest Milanese di cui sono venuti a conoscenza, possono utilizzare questo modello.

L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;

La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante;

La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato;

La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

DATA/PERIODO IN CUI E' VERIFICATO IL FATTO:	(gg/mm/aaaa)
LUOGO FISICO IN CUI SI E' VERIFICATO IL FATTO:	☐ UFFICIO (indicare denominazione e indirizzo della struttura) ☐ ALL'ESTERNO DELL'UFFICIO (indicare luogo ed indirizzo)
DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA ED EVENTO):	
AUTORE/I DEL FATTO: (indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all'identificazione)	
EVENTUALI SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI: (indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all'identificazione)	
ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO: (indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all'identificazione)	
EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE:	

La compilazione dei campi sottostanti indica il consenso a rivelare **immediatamente** la propria identità



NOME E COGNOME DEL SEGNALANTE	
QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE	
SEDI DI SERVIZIO	
TELEFONO / CELLULARE	
INDIRIZZO E-MAIL	

Luogo e data _____

Firma _____

N.B.

Le segnalazioni, riportate nel modulo di cui sopra, devono essere trasmesse al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza con le seguenti modalità:

- ✓ mediante il servizio postale, con due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento, siglata con firma autografa; la seconda con la segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "RISERVATA AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA DELLA ASST OVEST MILANESE – Via Papa Giovanni Paolo II – 20025 LEGNANO. La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata da parte del gestore. In particolare la protocollazione riservata consiste nell'attribuzione del numero di protocollo al documento senza che quest'ultimo sia acquisito (tramite scansione) al gestionale in uso. La presente procedura si applica anche ai casi in cui la segnalazione avvenga con modalità diverse rispetto a quelle sopra descritte ma si desume inequivocabilmente che trattasi di segnalazione Whistleblowing;
- ✓ mediante posta interna, con la stessa modalità di cui al punto precedente.

La segnalazione potrà essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella prevista nel modello allegato, purché contenente gli elementi essenziali indicati in quest'ultimo.

Se priva di tali elementi, la segnalazione non potrà utilmente essere presa in carico.

Se priva di tali elementi, la segnalazione non potrà utilmente essere presa in carico.

Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte, al fine di consentire al RPCT di poter compiere le verifiche del caso.

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire ai soggetti competenti di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

La segnalazione deve quindi essere circostanziata, avere ad oggetto fatti conosciuti e riscontrati direttamente dal segnalante.

E' necessario che risultino chiare in particolare:

- ✓ le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- ✓ la descrizione del fatto;
- ✓ le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

E' possibile effettuare anche una segnalazione **orale** al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza che dovrà redigere apposito verbale, adottando le opportune cautele di riservatezza. Quest'ultimo dovrà essere verificato dal segnalante, il quale potrà eventualmente integrarlo con proprie osservazioni, e dovrà, una volta verificato ed eventualmente integrato, confermarlo mediante propria sottoscrizione.

Il RPCT può ricevere la persona segnalante in un luogo protetto, anche al di fuori dei locali dell'ASST, al fine di garantire la massima riservatezza.